


Archives



ARCHIVI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Raccolta delle disposizioni e norme per lo scarto degli atti inutili e superflui



SCHEDATO

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - ANNO XVI

0.33

ARCHIVI DEGLI ENTI LOCALI
E DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO

***Pubblicazione fatta con la cortese collaborazione
della Croce Rossa Italiana che si è avvalsa del-
l'opera del Sig. Antonio Barbieri Segretario del
Comune di Asigliano Veneto***

CHIEDATO



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

AVVERTENZA

Il presente volumetto vuole essere soltanto una guida, una comoda e pronta raccolta delle norme in vigore per lo scarto degli atti inutili e superflui, perchè sia possibile; a chiunque debba occuparsi della materia, trovare facile via per la conoscenza e l'applicazione del precetto di legge.



AVVERTENZA

Il presente volume è stato ristampato con alcune correzioni e aggiunte, e la ristampa è stata fatta in un numero ristretto di copie. Le copie esaurite non possono essere ristampate e, per conseguenza, l'edizione è limitata. Le copie esaurite non possono essere ristampate e, per conseguenza, l'edizione è limitata.



INDICE

PARTE COMUNE A TUTTI GLI ENTI

Norme generali per lo scarto	Pag.	1
Art. 7, 69, 73 e 74 del R. decreto 2 ottobre 1911 n. 1163 che approva il regolamento sugli archivi di Stato	»	2
R. decreto 31 agosto 1933 n. 1313 recante modifiche agli art. 69 e 74 del precitato decreto	»	4
Consegna della carta da macero alla C. R. I. (R. decreto-legge 12 febbraio 1930 n. 49)	»	6
Proroga della cessione gratuita alla C. R. I. di atti di archivio e materiali inservibili	»	6
Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della C. R. I. (R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034)	»	7
Cessione gratuita alla C. R. I. di carta, stampati e materiali fuori uso. (Circolare Ministero finanze del 10 luglio 1930, n. 158325)	»	7
Decreto del Capo del Governo 18 novembre 1935, per il quale sono messi a disposizione del Provveditorato Generale dello Stato i rifiuti cartacei e d'archivio	»	9
Circolare 19 novembre 1935, n. 5226-2-3/1-1-27 del Capo del Go- verno per un nuovo scarto d'archivio	»	9
Circolare n. 39 del 4 novembre 1935 del Provveditorato generale dello Stato dettante norme esecutive per la circolare suddetta	»	10
Divieto di scarto di carte relative a derivazione di acque pubbliche (Circolare n. 46 del 17 dicembre 1935 del Provveditorato gene- rale dello Stato)	»	11
Delegazione ai Prefetti per la nomina della Commissione di cui al 2° comma dell'art. 69 del Reg. 2 ottobre 1911 (Circolare Mini- stero interno 11 dicembre 1935, n. 8700, 49178)	»	12
Circoscrizioni delle Direzioni di Archivio di Stato	»	13
Delega ai Prefetti per la nomina della Commissione di cui sopra, per gli Uffici finanziari periferici (Circolare n. 4/54455 del Mini- stero finanze del 14 febbraio 1936)	»	14
Circolare Ministero interno 18 marzo 1936, n. 8700	»	15
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa un nuovo scarto di archivio (28 agosto 1937, n. 5226/3.9/1/1.27)	»	16

PARTE SPECIALE PER I SINGOLI ENTI

Elenchi descrittivi, emanati dai vari Ministeri, degli atti inutili e superflui, per lo scarto.....	Pag.	17
Premio di rendimento per lo scarto.....	»	17
<i>Archivi di Stato ed Archivi provinciali di Stato</i>	»	18
<i>Comuni - Provincie - Istituzioni pubbliche di beneficenza</i>	»	19
(Circolare del Ministero Interno ai Prefetti, n. 8900-22 del 3 marzo 1933).....	»	19
(Circolare del Ministero interno ai Prefetti, n. 8900-22 del 14 luglio 1917).....	»	20
Titolario modello degli atti da scartare (elenchi) (Circolare Ministero Interno 1 marzo 1897, n. 17100-2 e Supplemento 1931).....	»	21
<i>Uffici di Pubblica Sicurezza</i> : Elenco atti scartabili.....	»	45
<i>Direzione Generale delle Carceri e Riformatori</i> : Elenco c. s.....	»	49
<i>Cancellerie e segreterie giudiziarie</i>	»	63
(Circolare Ministero interno 24 febbraio 1936 n. 8700).....	»	63
Elenco di massima degli atti scartabili (Circolare Ministero interno 23 maggio 1916, n. 8900-22).....	»	64
Comuni a tutti gli uffici.....	»	64
Corti d'Appello e Tribunali.....	»	65
Procure.....	»	66
Preture.....	»	67
<i>Monopoli di Stato</i> . — Atti da scartare negli spacci all'ingrosso delle private.....	»	68
<i>Delegazioni del Tesoro</i> (Atti scartabili).....	»	69
<i>Consigli di Leva</i> (Atti c. s.).....	»	73
<i>Archivi notarili del Regno</i>	»	76

MODELLI

Mod. A. — Copia dell'inventario degli atti: (generico).....	Pag.	5
» B. — Deliberazione per l'eliminazione degli atti inutili e superflui (Comuni - Provincie - Opere Pie).....	»	39
» C. — Elenco da allegarsi alla suddetta deliberazione.....	»	41
» D. — Elenco degli atti superflui per l'eliminazione (per gli altri Enti esclusi dal modello C).....	»	78

NORME GENERALI PER GLI SCARTI

È perfettamente inutile e quanto mai dannosa la conservazione lunga ed indefinita delle carte riposte nell'Archivio di riserva, sia per l'ingombro sempre maggiore di utile spazio, sia per la difficoltà nella ricerca di vecchie carte utili in mezzo ad una quantità di vecchie carte inutili, sia infine per l'immobilizzazione del cospicuo valore rappresentato dal materiale cartaceo.

È necessario, pertanto, procedere, in ogni periodo di tempo determinato, (anno-biennio-triennio, ecc.) allo scarto degli atti che hanno perduto, col decorso del tempo, ogni valore ed ogni ragione di esser conservati.

È consigliabile, in linea generale, di eseguire lo scarto a periodi annuali, accumulando il materiale scartato in un locale, donde, raccoltane una discreta quantità, possa esser consegnato alla Croce Rossa Italiana, di cui si parlerà in seguito.

Per agevolare le operazioni di scarto di atti, *qualunque sia la Amministrazione* che proceda alla ricerca ed alla eliminazione degli atti e documenti inutili, giacenti presso il suo archivio di deposito, si riportano alcuni principi pratici di massima suggeriti dall'Archivistica, e già confortati praticamente dall'approvazione degli Archivi di Stato e del Consiglio Superiore per gli Archivi.

In linea generale potranno eliminarsi, dopo diligente esame e materiale controllo delle carte stesse, e decorso il prescritto decennio:

1° *La corrispondenza* con i vari Ministeri, qualora si tratti di materia di minima importanza, e relativa ad affari completamente definiti. — Poteva avere un certo valore per il tempo a cui si riferisce: oggi, invece, costituisce generalmente un ingombro inutile e pericoloso per gli archivi, come detto innanzi.

2° Tutti i *duplicati e ripetizioni* delle stesse cose, dal momento che quelli atti sono conservati, in originale, presso l'Amministrazione interessata o presso altre pubbliche Amministrazioni.

3° Gli *elementi* occorsi per ulteriori elaborazioni; come pure gli elaborati di relazioni e prospetti statistici, ecc., che formano oggetto di pubblicazioni a stampa.

4° *Le carte* la cui inutilità risulti non dalla vetustà, ma dalla natura giuridica di esse, che, cioè, siano *inutili*, appena sia passato il momento dell'uso al quale furono destinate, avendo avuto sin dall'origine, un valore *occasionale e temporaneo* (esempio: i fogli annunci legali, per gli Enti Locali, inviati dalla R. Prefettura, di cui l'Ufficio prefettizio conserva un altro esemplare, che può es-

ser consultato quando, in caso di eccezionale, se ne presenti la necessità; gli affari riguardanti contravvenzioni passate in giudicato, le liste elettorali anteriori all'integrale rifacimento 1929, ecc. ecc.).

5° Il *carteggio* relativo ad atti colpiti dai limiti di prescrizione annuale, biennale, quinquennale, decennale, trentennale, a seconda dei casi.

6° Gli *estratti multipli* di altri scritti originali o altrove registrati.

7° Per i giornali di spedizione, ricevute postali, libretti delle consegne, basterà conservare l'*ultimo biennio* (art. 2143 del Codice civile).

8° Gli *stampati*, e cioè tanto i moduli per registri, bollettari ecc. fuori uso, quanto i fogli sciolti delle leggi, quando esista la raccolta completa; la parte supplementare della *Gazzetta Ufficiale*; i giornali e periodici dei quali non si conservino le collezioni; gli avvisi; i manifesti e le notificazioni prive di importanza. Però, quando il loro contenuto possa avere qualche interesse per futuri studi e ricerche, converrà conservare un esemplare.

Sono da escludersi dallo scarto: le Raccolte ufficiali delle leggi e decreti del Regno, i protocolli, i repertori degli atti, inventari di beni e, per gli Enti locali, anche i bilanci ed i conti, ruoli e simili, atti riferentisi alle proprietà patrimoniali, i registri dello Stato civile, deliberazioni.

Il materiale scartato deve essere ceduto, senza corrispettivo, alla *Croce Rossa Italiana*, cui gli Uffici devono rivolgersi per avere tutte le istruzioni circa gli atti da scartare e gli adempimenti relativi.

(Consegna della carta da macero alla Croce Rossa Italiana, vedi pag. 6).

Sarà opportuno riportare, qui, integralmente, gli articoli 7, 69, 73 e 74, con le successive modificazioni, per una maggior chiarificazione circa le operazioni dello scarto:

R. DECRETO 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il Regolamento per gli Archivi di Stato. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1911 n. 260)-Vedi anche pag. 4937 del Volume V-(*Raccolta Leggi e Decreti* 1911).

Art. 7. — Presso il Ministero dell'interno è istituita la Giunta del Consiglio per gli Archivi, composta del Presidente del Consiglio per gli Archivi, di tre membri effettivi del Consiglio per gli Archivi, designati ogni due anni dal Consiglio stesso, del direttore generale dell'amministrazione civile o di chi ne fa le veci, nonchè dal capo della divisione, dalla quale dipende il servizio degli Archivi di Stato, per gli affari relativi al personale (*Omissis*).....

Art. 69. — Gli atti dei tribunali e degli Uffici amministrativi, finchè rimangono presso i medesimi, devono esser raccolti in un unico

locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire separato dagli altri o spostato nell'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia stata accertata l'inutilità della conservazione.

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato per iscritto da una Commissione designata di volta in volta dal Ministero competente, composta, per le amministrazioni centrali, di due funzionari superiori dell'amministrazione alla quale gli Enti appartengono, e del soprintendente dell'archivio del Regno, e per le magistrature ed amministrazioni non centrali, d'impiegati dell'Ufficio al quale gli atti appartengono, ovvero d'impiegati a riposo o di persone estranee specialmente competenti e del soprintendente o direttore dell'archivio della circoscrizione o di un suo incaricato.

Tutte le spese inerenti alle operazioni di scarto, comprese le competenze ai funzionari degli archivi di Stato, sono a carico delle Amministrazioni cui le carte appartengono.

Gli elenchi compilati dalle Commissioni suddette, accompagnati da una relazione riassuntiva delle ragioni di eliminazione, sono trasmessi in duplice esemplare al Ministero dell'Interno, e debbono contenere la indicazione della data iniziale e di quella terminale di ciascuna serie, la quantità almeno approssimativa delle carte relative e i motivi della proposta eliminazione (vedi allegato modello dell'elenco a pag. 41 o 78).

Gli elenchi delle Magistrature e delle amministrazioni non centrali, compilati analogamente, sono trasmessi, a mezzo del ministero competente, il quale esprimerà il suo parere.

Il Ministero dell'interno decide definitivamente, udita la Giunta del consiglio per gli archivi, e, nei casi dubbi, il consiglio per gli archivi, determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate, macerate o cedute in libro uso (*quest'ultimo comma è stato modificato dal R. decreto 31 agosto 1933, che si riporta integralmente a pag. 4*).

Art. 73. — Le provincie, i comuni e gli Enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituiti da essi dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia (1) dell'inventario degli atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi, ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma. Nel caso d'inadempimento verrà dal Ministero dell'Interno stabilito un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine ed inventariati a cura del Governo ed a spese dell'ente possessore, gli atti che fossero da ordinare e da inventariare.

Saranno, invece, versati negli archivi di Stato, gli archivi delle Corporazioni religiose sopresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie.

(1) Vedi il modello della copia a pagina 5.

4

Art. 74. — Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile l'ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata (vedi modello a pag. 39 cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi (modello a pag. 41) (2).

Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione da parte dei Prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.

Quando il soprintendente o direttore creda di non poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'Amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'interno il quale decide definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta del consiglio per gli archivi (quest'ultimo comma è stato modificato dal R. decreto 31 agosto 1933, che si riporta integralmente di seguito).

R. DECRETO 31 agosto 1933, n. 1313. Recante modifiche agli art. 69 . . . e 74 del Regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163. (*Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1933. — Volume IV. — *Raccolta Leggi e Decreti* 1933, pag. 3231).

Articolo unico. — Sono apportate le seguenti modifiche al regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163:

All'ultimo comma dell'art. 69 è sostituito il seguente:

« Il Ministro per l'interno decide definitivamente, udita nei casi dubbi la Giunta del consiglio per gli archivi, determinando se le carte da eliminare debbano esser bruciate, macerate o cedute in libero uso ».

(*Omissis*).

Al comma ultimo dell'art. 74 è sostituito il seguente:

« Quando il soprintendente o direttore non creda di poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'amministrazione proponente lo scarto, ne riferisce al Ministero dell'interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione.

(2) Allo stesso modo che per la compilazione dell'inventario degli atti d'archivio a norma dell'art. 73 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 non occorre elencare i singoli atti e documenti, ma bensì le varie categorie ed oggetti principali riferenti a determinate epoche, così per lo scarto d'archivio da effettuarsi a norma del successivo art. 74 è sufficiente un elenco generico per categorie, specificando i vari oggetti ed anche i fascicoli, qualora si tratti di affari importanti che abbiano avuto una lunga trattazione e documentazione.

(Da *Rassegna di Legislazione* n. 1 del 1° gennaio 1934 — risposta al quesito n. 4889).

Mod. A (1)

Copia dell'inventario degli atti

Archivio

Anno ed epoca della istituzione.
Incendi, sperperi e guasti subiti.
Locali destinati all'archivio, loro condizione rispetto alla sicurezza, all'umidità, ecc.
Se gli atti sono collocati in scansie od armadi, ecc.
Indicazione descrittiva dei volumi o documenti preziosi per l'interesse storico o per miniature e pitture notevoli o per notevoli rilegature, ornamenti o sigilli, autografi, ecc.
Quale ufficiale ha in consegna l'archivio.
Se possenga sigilli fuori di uso; loro numero; leggenda dei più antichi.
Inventari antichi ed indici di serie esistenti.
<i> Osservazioni</i>

(1) Conforme al modello prescritto dal Ministero degli interni con Circolare in data 6 giugno 1906, n. 8900-22, Div. 2ª Sez 2ª della Direzione generale dell'Amministrazione civile.

R. DECRETO LEGGE 12 febbraio 1930, n. 84. **Consegna della carta da macero alla Croce Rossa Italiana.** (In *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1930, n. 49).

Art. 7. — Sino al 30 giugno 1936 (termine prorogato dal decreto 20 maggio 1936, che si trascrive integralmente di seguito) tutti gli Uffici statali, gli Stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti d'archivio da eliminare con le formalità di cui l'art. 69 del Regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 (pag. 2), nonchè le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati dichiarati fuori uso.

Sono escluse le carte che possono essere utilizzate negli stabilimenti statali e quelle di qualsiasi natura che debbono essere distrutte a cura dell'Amministrazione Statale.

Il Provveditorato generale dello Stato, su richiesta delle singole amministrazioni, potrà autorizzare la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei mobili e materiali riconosciuti inservibili.

Qualora la Croce Rossa non potesse provvedere entro un conveniente termine, da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, al ritiro delle carte, dei mobili e materiali messi a sua disposizione, gli Uffici procederanno senz'altro alla loro alienazione, versandone l'importo alla tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro.

Nei luoghi che non siano sedi di archivi di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui all'art. 69 suddetto, il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora, per speciale ragione, il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa Italiana.

La cessione di cui al primo comma del presente articolo sarà altresì effettuata fino al 30 giugno 1936 (termine prorogato) dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza e da tutti gli Enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato.

È data facoltà ai Ministri per l'interno e per le finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per l'esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1936, la concessione di cui al presente articolo potrà essere rinnovata per periodi di cinque anni, con Decreto del Ministero delle finanze.

DECRETO 20 maggio 1936 del Ministero delle Finanze. **Proroga della cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di atti di archivio e materiali inservibili.** (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 22 luglio 1936).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella Legge 17 aprile 1930, n. 578;

In virtù delle facoltà concesse dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge;

Decreta :-

Il termine del 30 giugno 1936-XIV fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è prorogato al 30 giugno 1941-XIX.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

R. DECRETO LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034. **Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.** (*Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1928, n. 219).

Art. 16. — Per la durata di anni cinque, dalla data di scadenza della legge 31 marzo 1921, n. 378, e cioè sino al 30 giugno 1931, (termine, come s'è visto, prorogato) tutte le carte e stampati delle amministrazioni dello Stato, degli Stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e di tutti gli Enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, dei quali carte e stampati, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la cosiddetta carta da cestello dovranno essere ceduti, senza corrispettivo, alla Croce Rossa Italiana.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato sono anche autorizzate, durante il periodo anzidetto, a cedere gratuitamente alla Croce Rossa Italiana i mobili ed il materiale fuori uso.

La cessione delle carte d'archivio sarà subordinata alla osservanza delle formalità di cui all'art. 69 del regolamento 1911, n. 1163.

Per gli stampati di ogni genere, fuori uso, come per i mobili ed i materiali, la cessione gratuita dovrà essere autorizzata dal Provveditorato generale dello Stato.

CIRCOLARE del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) in data 20 luglio 1930, n. 158325, a tutte le Amministrazioni centrali, ecc.
Cessione gratuita alla Croce Rossa di carta, stampati, e materiali fuori uso.

Per la esatta applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio u. s., n. 84, convertito nella legge del 17 aprile u. s. n. 578, che sostituisce l'art. 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di carte, mobili, e materiali fuori uso, sarà regolata dalle seguenti norme; con le quali rimangono abrogate quelle precedentemente emanate in proposito:

Rifiuti di archivio, carte e stampati fuori uso e carta da cestino. — Sino al 30 giugno 1936 (termine prorogato al 1941) gli Uffici statali, gli stabilimenti e gli Enti dipendenti dallo Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio, da eli-